Normativa e prassi

Gestione biblioteche: non esente l’affidamento di singoli interventi

15 Ottobre 2020

Le prestazioni per servizi autonomi rese dalle cooperative partecipanti a una rete-soggetto vanno fatturate a quest’ultima senza beneficiare del regime agevolativo previsto dal decreto Iva

rete biblioteche
Image not found or type unknown

L’esenzione per le prestazioni proprie delle biblioteche ha valenza oggettiva, cioè a prescindere da chi le effettua, quindi sia se sono rese direttamente sia se indirettamente, mediante affidamento a terzi soggetti. Nella seconda ipotesi, tuttavia, il trattamento agevolato spetta solo se si configurano nell’insieme come attività di gestione complessiva delle strutture; altrimenti, si tratta di generiche prestazioni di servizio, con applicazione dell’aliquota Iva ordinaria.

La **risposta n. 474/E** del 15 ottobre 2020 risolve in questi termini l’interpello presentato da una rete-soggetto (in materia, vedi **circolare 20/2013** e articolo “***Quando la rete diventa soggetto, la fiscalità si adegua al mutamento***”), costituita a inizio anno da alcune società cooperative e avente autonoma soggettività giuridica e tributaria rispetto alle imprese partecipanti.
L’istante intende partecipare a bandi di gara per l’affidamento del servizio globale di gestione di biblioteche comunali, comprendente: la gestione del pubblico, il servizio biblioteca “in rete”, il servizio di gestione del patrimonio librario e documentale, la verifica del servizio offerto. Nella pratica, i servizi saranno resi dalle singole cooperative, ciascuna avvalendosi del proprio personale.
La Rete, nel manifestare l’intenzione di fatturare le prestazioni al Comune in regime di esenzione da Iva, chiede se anche le partecipanti, per i singoli servizi resi, debbano emettere fattura nei confronti della Rete stessa senza applicazione dell’imposta.

Per la questione in esame, la norma di riferimento è l’**articolo 10**, primo comma, n. 22), Dpr n.

633/1972, che dispone l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per "*le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili*". La previsione ha valenza oggettiva, vale a dire che il regime agevolativo si applica indipendentemente dal soggetto che effettua le prestazioni, quindi sia se le stesse sono rese direttamente sia se indirettamente, affidandole a terzi (**risoluzione 135/2006**).
Tuttavia, in tale seconda ipotesi, quando gli operatori esterni realizzano singoli interventi, distintamente individuati, questi si configurano, non come affidamento dell'attività di gestione complessiva della struttura, ma come generiche prestazioni di servizio e non possono fruire dell'esenzione Iva (risoluzioni nn. **131/2007** e **148/2008**).

Pertanto, nel caso rappresentato:

- se le cooperative svolgono singoli servizi autonomi, tali prestazioni, generiche, non potranno essere fatturate alla Rete in esenzione da Iva, ma applicando l'imposta con l'aliquota ordinaria
- se tutti i servizi sono resi da una sola cooperativa, questa, detenendo di fatto la gestione globale della biblioteca, dovrà fatturare nei confronti della Rete beneficiando del regime di esenzione.

di
r.fo.

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/gestione-biblioteche-non-esente-laffidamento-singoli-interventi